

COMUNE DI RIO

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 07/06/2019)

INDICE

TITOLO I

CAPO PRIMO - NORME GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 - Materia del Regolamento

Art. 2 - Interpretazione

Art. 3 - Casi non disciplinati

Art. 4 - Sede delle adunanze

CAPO SECONDO - FUNZIONAMENTO

Art. 5 - Prima seduta e adempimenti

Art. 6 - Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 7 - Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

Art. 8 - Durata in carica e cessazione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

CAPO TERZO - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9 - Costituzione

Art. 10 - Conferenza dei Capigruppo consiliari

CAPO QUARTO - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11 - Composizione e nomina

Art. 12 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 13 - Funzionamento delle Commissioni

Art. 14 - Funzioni delle Commissioni

Art. 15 - Commissioni di studio

Art. 16 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

TITOLO II

CAPO PRIMO - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 17 - Status del Consigliere Comunale

Art. 18 - Durata della carica dei Consiglieri Comunali

Art. 19 - Responsabilità personale

Art. 20 - Obblighi

Art. 21 - Sindacato ispettivo

Art. 22 - Diritto di presentazione di proposte di deliberazioni

Art. 23 - Interrogazioni - Interpellanze

Art. 24 - Mozioni e ordini del giorno sugli affari

CAPO SECONDO - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25 - Convocazione del Consiglio

Art. 26 - Sedute del Consiglio

- Art. 27 - Sedute aperte
- Art. 28 - Deposito degli atti
- Art. 29 - Lavori del consiglio
- Art. 30 - Pubblicità dei lavori del Consiglio

CAPO TERZO - DELLA DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 31 - Compiti e poteri del Presidente
- Art. 32 - Comportamento dei Consiglieri

CAPO QUARTO - DELL'ORDINE DEI LAVORI

- Art. 33 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 34 - Scrutatori
- Art. 35 - Comunicazioni
- Art. 36 - Domande di attualità, interrogazioni ed interpellanze
- Art. 37 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno
- Art. 38 - Discussione sugli argomenti
- Art. 39 - Emendamenti
- Art. 40 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 41 - Fatto personale
- Art. 42 - Chiusura della discussione - Dichiarazione di voto
- Art. 43 - Termine della seduta

CAPO QUINTO - SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 44 - Funzioni
- Art. 45 - Compiti

CAPO SESTO - LE DELIBERAZIONI

- Art. 46 - Forma e contenuti
- Art. 47 - Revoca - Modifica
- Art. 48 - Votazioni
- Art. 49 - Votazioni in forma palese
- Art. 50 - Votazione per appello nominale
- Art. 51 - Votazioni segrete
- Art. 52 - Esito delle votazioni
- Art. 53 - Deliberazione
- Art. 54 - Partecipazione del Segretario
- Art. 55 - Processo verbale
- Art. 56 - Deposito - Rettifica - Approvazione
- Art. 57 - Tutela dei dati personali

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 58 - Istanze - Petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni

TITOLO IV - ABROGAZIONE

Art. 59 - Abrogazione

TITOLO V - PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 60 - Pubblicità del Regolamento

Art. 61 Entrata in vigore

TITOLO PRIMO

CAPO PRIMO

NORME GENERALI E PRINCIPI

Art. 1

Materia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.

Art. 2

Interpretazione

1. Le questioni interpretative relative alle norme del presente regolamento, sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, e relative ad argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e, in conferenza con i Capigruppo presenti in aula, e col supporto del Segretario Comunale, esamina e risolve la questione sollevata.

2. Le questioni interpretative sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle sedute, sono presentate per iscritto al Presidente, il quale esprime la propria decisione previa eventuale consultazione del Segretario Comunale ovvero dei Capigruppo.

3. Il Presidente, adottata la decisione di cui al precedente comma, dopo averne data opportuna motivazione attraverso la discussione, apre la votazione finalizzata a rendere tale risoluzione respinta o approvata dal Consiglio che delibera a maggioranza semplice.

4. La decisione del Presidente vincola l'interpretazione della norma per tutta la durata della consiliatura.

Art. 3

Casi non disciplinati

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal

Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario, salvo appello seduta stante al Consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei Consiglieri.

Art. 4 **Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del municipio di Rio nell'Elba all'interno della relativa sala.
2. Qualora circostanze speciali non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze o per eccezionali motivi, il Presidente motivatamente dispone che la seduta sia tenuta in altro luogo.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale, all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica, del Comune e dell'Unione Europea.

CAPO SECONDO **FUNZIONAMENTO**

Art. 5 **Prima seduta e adempimenti**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
3. La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
4. Nel corso della prima seduta il Consiglio, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio neo-eletto, procede ai seguenti adempimenti:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- presa d'atto della nomina del Vice Sindaco e degli assessori;
- elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- nomina della Commissione elettorale comunale.

Art. 6

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, che rappresenta l'intero Consiglio, é eletto nella prima seduta del Consiglio con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima votazione.

In seconda votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati. L'elezione avviene in seduta pubblica e a voto segreto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. In particolare al Presidente del Consiglio sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) fissa della data delle riunioni del Consiglio, e ne predispone l'ordine del giorno;
- b) dirige i lavori del Consiglio, assicurando anche avvalendosi della Forza Pubblica l'ordine delle sedute e la regolarità dei relativi lavori.
- c) proclama il risultato delle votazioni.
- d) coordina l'attività della conferenza dei capi gruppo e delle commissioni consiliari;
- e) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
- f) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
- g) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni;
- h) favorisce ogni iniziativa utile a consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'attività deliberativa;
- i) ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio per una audizione persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
- l) interviene per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.
- m) riceve le osservazioni del Revisore dei Conti al Consiglio Comunale;

n) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei 10 (dieci) giorni e non più tardi di 30 (trenta) dal ricevimento.

o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio;

p) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

q) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Comunale;

4. Al Presidente del Consiglio Comunale compete l'indennità prevista per legge.

5. Il Presidente cura e promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

6. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio comunale in ogni incontro istituzionale all'interno e all'esterno della sala del consesso consiliare.

Egli partecipa come mandatario delle scelte adottate dalle adunanze, legittimamente deliberate nei modi previsti da questo Regolamento.

Art. 7

Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. In caso di assenza, impedimento, dimissioni del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Vice Presidente collabora col Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, compresa la convocazione e la Presidenza del Consiglio Comunale, e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di cessazione definitiva dalla carica del Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Al Vice Presidente non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione del Presidente, in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 8

Durata in carica e cessazione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente dura in carica fino al termine della legislatura o fino alla sua decadenza per effetto di revoca, dimissioni o impedimento;
2. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due/quinti) dei Consiglieri e votata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto e dei Regolamenti. Il voto di astensione è considerato voto di sfiducia.

CAPO TERZO

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.
2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari costituiti comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del proprio Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione, o di comunicazioni contrastanti, viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano del gruppo.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della propria lista, ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del Capogruppo al quale aderisce.
4. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio.

Art. 10

Conferenza dei Capigruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. La Conferenza è validamente riunita quando sono presenti i Capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale.

3. La Conferenza è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, - secondo i dettami dello Statuto e del presente regolamento- a definire la programmazione e a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.

4. Il Presidente può sottoporre, al parere della Conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

5. Per le decisioni ed i pareri ciascun Capigruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo.

6. I Capigruppo possono delegare un Consigliere del loro gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire.

7. La Conferenza dei Capigruppo:

a) propone ed esamina le proposte di aggiornamento dello Statuto e del presente Regolamento;

b) propone l'ordine dei lavori del Consiglio in relazione alle delibere da sottoporre al voto dell'assemblea;

c) esamina gli emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;

d) esamina gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni depositate prima della discussione in aula, al fine di ricercare un accordo su un testo condiviso;

e) propone schemi di deliberazioni e proposte per l'esame e la decisione dell'assemblea consiliare;

f) esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative all'attività del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari.

CAPO QUARTO COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11 Composizione e nomina

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti e/o speciali di controllo, d'indagine, d'inchiesta, di studio composte esclusivamente da consiglieri comunali individuati con criterio proporzionale garantendo, compatibilmente con la

composizione del Consiglio, il rispetto delle "quote rosa", di cui all'art. 1, comma 137, della L. 56/2014.

2. La deliberazione d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, ivi non computando il Sindaco.

3. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.

Con la delibera istitutiva della commissione, il Consiglio Comunale stabilisce i limiti, le procedure ed i tempi del controllo e della garanzia.

4. Il Consiglio Comunale per il raggiungimento degli obiettivi statutari e programmatici, può istituire, con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, commissioni speciali, chiamando a farne parte anche soggetti esterni all'organo.

5. Le Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali effettivi designati dai Capigruppo consiliari con proposta scritta al Presidente del Consiglio e sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione proporzionalmente alla rappresentanza dei vari gruppi consiliari in numero di cinque consiglieri, compreso il presidente della Commissione, di cui due di minoranza.

6. Con le stesse modalità sono altresì nominati i componenti supplenti. In caso di assenza del membro effettivo e del membro supplente non è ammessa alcuna delega ad altro Consigliere del medesimo gruppo.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Capogruppo, un altro rappresentante. Il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

8. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non fanno parte delle Commissione Consiliari, ma partecipano di diritto alle relative sedute senza esprimere alcun voto.

Art. 12

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. I Presidenti delle Commissioni sono eletti tra i componenti, con votazione segreta, a maggioranza semplice.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione da tenersi entro 15 (quindici) giorni da quello di esecutività della delibera consiliare di istituzione, ed è convocata dal Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

4. Il Presidente del Consiglio rende note la nomina al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, all'organo di revisione economico-finanziaria.

5. Il Presidente della Commissione convoca e presiede le riunioni della Commissione, fissando la data della seduta e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro 7 (sette) giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio almeno due giorni prima di quello in cui si tiene la seduta; nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente il giorno della seduta consiliare.

8. La convocazione, su richiesta scritta dei componenti, può essere inviata anche attraverso la posta elettronica. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

Art. 13

Funzionamento delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti effettivi o loro supplenti nominati dal Consiglio. Qualora tale quorum non venga raggiunto, decorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, la riunione è valida purché siano presenti 3 (tre) dei componenti

effettivi (o loro supplenti) nominati dal Consiglio che rappresentino i gruppi consiliari costituiti.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta riservata quando si trattano argomenti che comportano apprezzamenti su persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno all'ordine pubblico o agli interessi del Comune.

3. Le Commissioni si tengono di regola presso la sede comunale, nel municipio di Rio nell'Elba. Per l'esame di problemi di particolare complessità che investano gli abitanti di una determinata frazione o località, il presidente della commissione può disporre che la riunione sia tenuta in altra sede. Per le funzioni di segretario della commissione viene designato un dipendente comunale.

4. Alle Commissioni possono partecipare su invito del Presidente anche soggetti esterni. L'indicazione dei soggetti esterni invitati è riportata nell'avviso di convocazione della Commissione.

5. Ogni Consigliere comunale può partecipare alle riunioni di Commissioni con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio Segreteria del Consiglio almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 14

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni mediante l'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse demandati dal Presidente del Consiglio o richiesti dalle Commissioni.

2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle proprie funzioni nel più breve tempo possibile. Le decisioni della Commissione sono obbligatoriamente depositate in forma sintetica a cura del Presidente della commissione e dallo stesso sottoscritte nei fascicoli degli atti cui si riferiscono prima della seduta del Consiglio Comunale.

3. Qualora sia incerto l'ambito di competenza di più Commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo affare, il Presidente del Consiglio provvede

all'assegnazione con il criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche i Presidenti delle altre Commissioni interessate.

4. In caso di particolare rilevanza il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può disporre la convocazione congiunta di due o più Commissioni, designando contestualmente chi debba presiedere la seduta.

Art. 15 **Commissioni di studio**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri Comunali, può istituire Commissioni speciali con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.

2. La composizione di tali Commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Comunale e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi: ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione. Con l'atto istitutivo vengono altresì individuate le modalità di nomina del Presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.

3. Le Commissioni di cui al presente articolo hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune, purché in forma gratuita.

Art. 16 **Commissione Consiliare permanente di controllo e garanzia**

1. La Commissione Consiliare permanente di controllo e garanzia, redigendo e presentando al Consiglio relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata, ha competenza:

a) sulla verifica annuale, da effettuarsi contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti del programma di mandato;

b) sulla verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti di cui al Documento Unico di Programmazione;

c) sul controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;

d) sulla verifica periodica delle risultanze del controllo di gestione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;

e) sull'esame della relazione relativa al controllo strategico alla stessa trasmessa

dalla Giunta;

f) sull'esame delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;

g) sulla verifica dello stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno;

h) sull'espletamento di altri controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio Comunale.

2. La composizione della Commissione è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare, con il criterio proporzionale, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai Consiglieri dai quali esse sono costituite.

3. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia sull'attività dell'Amministrazione è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione. Con la delibera istitutiva della commissione, il Consiglio Comunale stabilisce i limiti, le procedure ed i tempi del controllo e della garanzia.

4. La Commissione ha diritto di accesso agli atti e documenti necessari alla propria attività di verifica e controllo. I responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a prestare alla commissione tutta la collaborazione richiesta.

TITOLO SECONDO

CAPO PRIMO I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 17

Status del Consigliere comunale

1. I Consiglieri Comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Alle stesse condizioni spettano loro i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni.

3. I Consiglieri Comunali formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal Comune, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

4. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. Per la partecipazione a particolari cerimonie o manifestazioni può essere costituita dal Presidente una delegazione consiliare nella quale trovino rappresentanza tutti i gruppi consiliari.

Art. 18

Durata della carica dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

2. La carica di Consigliere comunale cessa per dimissioni o decadenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sono presentate per iscritto e personalmente al Consiglio Comunale, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il Consiglio, entro i 10 giorni successivi, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

5. Il Consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, con contestuale avviso all'interessato d'inizio del procedimento.

Art. 19

Responsabilità personale

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione.

Art. 20

Obblighi

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fa parte.
2. Il consigliere, qualora si assenti definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la Segreteria affinché sia presa nota a verbale anche dell'orario di uscita.
3. Il Consigliere deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge. In tali casi, egli immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, si allontana dall'aula informandone il Segretario Comunale per la registrazione a verbale.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 21

Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle sue aziende e degli enti dipendenti o a cui il Comune partecipa.
2. Il diritto di accesso si esercita in forma di presa visione o di estrazione di copia di tutti gli atti e documenti formati dall'Ente, ovvero in possesso dell'Ente o comunque dallo stesso utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici comunali e dagli enti e ed aziende dipendenti dal Comune copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché le informazioni e le notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o del diritto di riservatezza delle persone.
4. La richiesta delle copie di cui al comma 2 è effettuata dai Consiglieri presso la Segreteria del Consiglio, che la trasmette all'ufficio competente e contestualmente al Sindaco. La richiesta è effettuata indicando con precisione gli estremi dell'atto o documento di cui richiede la copia.

5. Il dirigente o responsabile apicale del servizio competente per materia, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di 20 giorni il Consigliere interessato tramite la Segreteria del Consiglio, con comunicazione scritta o telematica nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

6. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria. Il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali inerenti la carica di Consigliere e in nessun caso si può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti.

7. L'estrazione di copia di atti e documenti particolarmente complessi costituiti da: rappresentazioni fotografiche e cartografie, è limitata ad una copia per ogni gruppo consiliare; resta ferma la possibilità per ogni Consigliere di visionare detti atti e documenti presso gli uffici comunali.

8. I Consiglieri Comunali per ottenere notizie ed informazioni ed effettuare la consultazione degli atti utili all'espletamento del loro mandato possono rivolgersi direttamente ai dirigenti e ai responsabili apicali dei servizi competenti per materia.

9. E' comunque esclusa la divulgazione di documenti che per loro natura o per previsione di legge devono rimanere riservati, e la divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui alle vigenti disposizioni di Legge.

10. Ogni impedimento od ostacolo all'esercizio del sindacato ispettivo spettante al Consigliere comunale deve essere comunicato al Sindaco e al Presidente del Consiglio; entro 10 giorni dal ricevimento il Presidente informa il Consigliere sulle iniziative intraprese.

Art. 22

Diritto di presentazione di proposte di deliberazioni

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio, mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarla al Sindaco per la dovuta conoscenza ed ai Dirigenti competenti i quali provvedono all'istruttoria e al rilascio dei relativi pareri nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio.

3. Le proposte di emendamento prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al segretario, che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza.

Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario, sentito il Presidente e su sua relativa richiesta, esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Se gli emendamenti comportano modifiche dell'atto sotto l'aspetto tecnico e contabile, dovranno essere resi i pareri di cui all'articolo 49 del

D. lgs 267/2000. Su richiesta effettuata dal segretario per acquisire gli elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata e posta all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Previa votazione della delibera in questione, il Presidente mette a votazione gli emendamenti a sostegno dell'attivazione della procedura di cui a questo comma.

4. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Gruppi Consiliari hanno il diritto di iniziativa che viene esercitato:

- con la richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;
- con la proposta di sospensiva;
- con la presentazione di mozioni ed ordini del giorno;

Art. 23

Interrogazioni – Interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'assessore o al consigliere intese a conoscere se un determinato fatto sia vero e/o se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, e in caso affermativo se risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito.

2. Ove un'interrogazione abbia contenuto estraneo alla sua funzione, ovvero la sua formulazione violi la Legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario.

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'assessore o al consigliere per conoscere i motivi, i criteri e le finalità in base ai quali sono stati adottati o non adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

4. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere sempre formulate in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Esse devono pervenire entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta. Sulla loro validità ovvero ammissibilità decide il Presidente del Consiglio.

5. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo specifichi, si intende che alla interrogazione o all'interpellanza è data risposta scritta. L'interrogazione e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché presentate in termini; l'interrogazione e le interpellanze presentate dopo il termine stabilito sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

6. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco, dall'Assessore o dal consigliere competente per materia entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione stessa. Qualora non siano soddisfatti della risposta potranno richiedere che l'interrogazione o l'interpellanza venga posta all'ordine del giorno della seduta successiva. Questa opzione non è esercitabile per più di una volta circa una interpellanza o una interrogazione riguardante il medesimo oggetto rinviato.

7. Qualora l'interrogante non sia presente alla lettura della propria domanda, questa si intende decaduta, salvo che il Capogruppo al quale appartiene l'interrogante non chieda che l'interrogazione venga posta all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio o che ciò sia stato richiesto per iscritto dallo stesso consigliere prima del suo inizio.

8. La risposta del Sindaco e/o dell'assessore potrà dar luogo soltanto a replica breve dell'interrogante, per dichiarare se sia o meno soddisfatto, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri consiglieri. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione su una risposta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

9. Qualora l'interpellanza o l'interrogazione sia stata sottoscritta o formulata da più consiglieri potrà parlare per l'illustrazione, o per la dichiarazione successiva di cui al comma precedente, il primo firmatario o in sua mancanza, uno degli altri firmatari.

10. L'ordine di discussione in Consiglio delle interpellanze e delle interrogazioni viene assegnato in base all'ordine cronologico di protocollo.

Art. 24
Mozioni e ordini del giorno sugli affari

1. I Consiglieri hanno facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni, con le quali si propone di dare un indirizzo politico amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'Amministrazione Comunale o l'attività del Sindaco e della Giunta.
2. Qualora la mozione sia presentata da un solo consigliere e questi sia assente, senza giustificato motivo e senza che in via preventiva non abbia richiesto per iscritto al Presidente del Consiglio il rinvio della discussione, questa è dichiarata decaduta.
3. E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta a, il richiamo alla legge, allo statuto o al regolamento, ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare per iscritto alla Presidenza del Consiglio, ordini del giorno su di un determinato argomento anche in svolgimento di seduta consiliare prima che se ne chiuda la discussione tali ordini del giorno sono illustrati da uno dei proponenti e vengono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta di Consiglio.
5. Si applicano anche in questo caso i termini previsti al punto 6 dell'articolo precedente.

CAPO SECONDO
LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25
Convocazione del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche. Le sedute sono segrete quando si formulano valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone. Qualora ricorrano gli estremi per dichiarare segreta la seduta, come deliberato dal Consiglio Comunale, il Presidente dispone affinché le persone estranee al Consiglio Comunale escano dall'aula. Gli argomenti oggetto di seduta segreta sono trattati dopo aver esaurito l'esame di argomenti richiedenti la

seduta pubblica. Durante le adunanze segrete possono restare in aula il Segretario comunale e il personale dell'ufficio di Segreteria del Consiglio, vincolati dal segreto d'ufficio. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la presenza in aula dei componenti della Giunta Comunale. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

2. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. Sono ordinarie, le sessioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno le linee programmatiche di mandato, il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da recapitare al domicilio eletto nel Comune di ciascun consigliere. L'avviso di convocazione è consegnato al domicilio dei Consiglieri da un messo comunale oppure utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (posta, fax, posta certificata personale o istituzionale) che ne documenti l'invio. L'invio dell'avviso di convocazione può essere trasmesso anche tramite e-mail nella casella di posta elettronica istituzionale o personale. Dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune ed a mezzo di manifesti.

4. Il Presidente del Consiglio è comunque tenuto alla convocazione della seduta quando 1/5 dei consiglieri ne facciano motivata richiesta. La convocazione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo all'O.d.g. le questioni proposte. La seduta si dovrà tenere entro il termine di giorni 20 (venti) dalla convocazione.

5. L'avviso deve essere notificato almeno 5 (cinque) giorni prima delle sedute ordinarie, almeno 3 (tre) giorni prima delle sedute straordinarie. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna e del giorno della seduta.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto al Presidente almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. Quando vi sono motivate ragioni per discutere questioni non dilazionabili in relazione ai termini ordinari di convocazione il Consiglio è convocato d'urgenza con avviso da notificare con almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la seduta. In tal caso, l'ordine del giorno non può comprendere argomenti privi del requisito dell'urgenza.

8. Il Consigliere che risiede fuori dal Comune può indicare un suo recapito nel territorio del Comune, indicando la persona a cui devono essere notificati gli avvisi di convocazione. In caso contrario, l'avviso viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia al Consigliere mediante telegramma o comunicazione telefonica.

9. Nell'ordine del giorno sono indicate prima le questioni oggetto di deliberazione, secondo l'ordine deciso dal Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei capigruppo. Seguono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale.

10. Se il Consiglio non riesce ad esaurire la discussione sulle materie dell'ordine del giorno, le delibere, interrogazioni, interpellanze e mozioni non discusse avranno priorità nella formulazione dell'ordine del giorno della seduta successiva, da convocarsi entro 45 (quarantacinque) giorni.

Art. 26

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio si svolgono in prima o in seconda convocazione.
2. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio delibera con l'intervento almeno della metà dei Consiglieri, escludendo dal computo il Sindaco.
3. Se in prima convocazione non sono raggiunte le necessarie presenze, il Consiglio delibera in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri eletti. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni dall'adunanza andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente per i quali non era stato possibile deliberare a causa dell'assenza del numero legale.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.

Art. 27
Sedute aperte

1. Sono sedute aperte quelle indette dal Presidente del Consiglio, sentiti in proposito il Sindaco e i Capigruppo, quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e, oltre ai Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, rappresentanti dei Comitati di Frazione, di Comuni, Istituzioni, Associazioni sociali, politiche e sindacali e ogni altra persona interessata al tema da trattare.
3. Nelle sedute aperte è esaminato l'unico argomento iscritto all'ordine del giorno ed il Sindaco consente gli interventi dei predetti rappresentanti ed anche di semplici cittadini presenti. Durante le adunanze aperte il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni.

Art. 28
Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consiglio a partire dal momento in cui viene recapitato l'avviso di convocazione secondo quanto previsto negli articoli precedenti . Nello stesso termine, gli atti sono trasmessi al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed a tutti i Consiglieri Comunali tramite e-mail nella casella di posta elettronica istituzionale o personale e contemporaneamente pubblicati sul sito Web del Comune. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
2. Le proposte deliberative comprensive dei pareri di regolarità tecnica e contabile e i relativi allegati, possono, a seguito di adeguamento delle procedure informatiche essere pubblicati sul sito web-intranet del Comune per i consiglieri contestualmente alla convocazione della seduta.
3. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
4. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti devono essere comunicate ai Capigruppo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza nella quale

dovranno essere esaminate e deliberate. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni ivi richiamati.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi, l'argomento non può essere sottoposto all'esame del Consiglio.

6. Gli schemi di bilancio annuale previsionale e consuntivo, il Documento Unico di Programmazione, il bilancio pluriennale, il rendiconto della gestione e l'elenco annuale di lavori pubblici, i bilanci e consuntivi delle entità partecipate dal Comune, con gli allegati prescritti unitamente alla relazione dell'organo di revisione, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali entro quindici giorni dalla data fissata per la loro deliberazione.

Art. 29

Lavori del Consiglio

1. Il Presidente dispone di procedere all'appello nominale.

2. Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri nel numero prescritto per rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ad ogni effetto precisandone l'ora.

3. Qualora all'appello non sia presente almeno la metà dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, si procede ad un secondo appello dopo 15 (quindici) minuti. Qualora dopo il secondo appello non risulti presente il numero legale, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara sciolta la seduta.

4. Compiuta la verifica della presenza del numero legale dei Consiglieri, la loro presenza è presunta in aula per tutta la durata dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale.

5. Se è accertato in qualunque momento il venir meno del numero legale dei Consiglieri, il Presidente sospende brevemente i lavori e fa richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti. La sospensione può durare fino a 15 (quindici) minuti, ed è seguita da un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non sono computati a rendere valida la seduta.

Art. 30

Publicità dei lavori del Consiglio

1. Quando la seduta non è segreta, o quando non devono essere trattati argomenti con carattere di segretezza, chiunque può assistere alle adunanze. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. Il Presidente, nei casi di inottemperanza, dispone l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

4. Nessuna persona estranea può accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio, se non autorizzata dal Presidente.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai Consiglieri Comunali se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Sono ammesse solo le registrazioni delle adunanze effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' tassativamente vietata ogni altra forma di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze.

7. E' possibile, se autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione.

8. Il Comune può disporre la diffusione diretta in streaming attraverso il proprio sito istituzionale delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività consiliare.

9. La registrazione delle sedute, diffusa su internet tramite pagina web, in diretta streaming, resta disponibile sul sito istituzionale del Comune per l'intero semestre successivo a quello di svolgimento della seduta consiliare.

CAPO TERZO DELLA DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 31 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

3. Nell'esercizio dei suoi poteri, il Presidente ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento nella discussione, e di sospendere e di sciogliere la seduta.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

5. Il presidente, riscontrato un comportamento non rispettoso e non consono al buon andamento del Consiglio, provvede a richiamare il Consigliere responsabile. Qualora il Consigliere persista nel proprio atteggiamento nonostante il primo richiamo, egli è richiamato per una seconda ed una terza volta. L'inutilità dei richiami comporta la sospensione della seduta. Se alla ripresa della stessa, l'atteggiamento determini ancora l'impedimento della regolare prosecuzione dell'adunanza, il Presidente dispone l'allontanamento del Consigliere dall'aula.

Art. 32 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché pertinenti all'oggetto della discussione.

2. Non è ammesso alcun riferimento alla vita privata e alle qualità personali di altri soggetti, ed ogni intervento va sempre contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. È vietato ogni espressione che possa offendere l'onorabilità delle persone.

3. I Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

4. I Consiglieri parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

5. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi per l'intervento. Non sono consentiti discussioni e dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente toglie la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

6. E' consentito al Presidente del consiglio comunale interrompere chi sta parlando solo per richiamo al Regolamento o ai termini di durata dell'intervento o per qualunque altro elemento che necessiti della dovuta importanza ai fini del buon mantenimento della seduta.

7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, se necessario gli inibisce di continuare a parlare.

8. Di norma la durata massima di ogni intervento deve essere contenuta in quindici minuti. In presenza di delibere o argomenti di particolare importanza o complessità, la Conferenza dei Capigruppo può fissare un termine di durata maggiore.

9. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

CAPO QUARTO DELL'ORDINE DEI LAVORI

Art. 33

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. E' sempre richiesta in aula, salva diversa determinazione del Presidente del Consiglio, la presenza del funzionario responsabile del servizio cui appartiene la materia oggetto di deliberazione.

2. Il Presidente del Consiglio, ove richiesto dalla Giunta o da uno dei Consiglieri, può invitare il funzionario presente a relazionare o a dare informazioni e quant'altro risulti necessario alla migliore comprensione dell'argomento.

3. Possono altresì essere invitati a partecipare alla seduta del Consiglio consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti posti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, qualora necessario.

Art. 34 Scrutatori

1. Qualora siano necessarie votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa 3 (tre) Consiglieri con funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata con proprio scrutatore.

2. Gli scrutatori esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio che decide a maggioranza.

Art. 35 Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente e/o il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Il Sindaco e il Presidente devono indicare con chiarezza l'argomento delle comunicazioni che intendono rendere in Consiglio, entro e non oltre l'inizio della Conferenza dei Capigruppo che precede l'adunanza.

2. Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni, nel massimo di 5 (cinque) minuti, sugli argomenti indicati al precedente comma.

3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti. Non è ammessa replica.

Art. 36

Domande di attualità, interrogazioni ed interpellanze

1. Eventuali domande di attualità, per un massimo di due per ogni seduta di Consiglio Comunale, su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale, devono essere formulate per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio della seduta.
2. La trattazione delle domande di attualità avviene all'inizio della seduta. Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari provvedono a dare risposta all'interrogante, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
3. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, la domanda di attualità può essere trasformata in interrogazione con risposta scritta che deve essergli inviata entro 20 (venti) giorni dalla seduta o in interrogazione da iscriverne alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
4. Esaurita la trattazione delle domande di attualità, il Presidente procede all'esame delle interrogazioni e interpellanze nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta dell'interrogante di poter anticipare una sua interrogazione o interpellanza invertendone l'ordine di trattazione.
5. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza o abbia preventivamente autorizzato il proprio Capogruppo alla sua trattazione.
6. L'interrogazione e l'interpellanza sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore nel tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza siano state presentate da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di essi.
7. Alle interrogazioni e alle interpellanze, viene data risposta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia. La risposta deve essere contenuta complessivamente nel tempo di 10 (dieci) minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno.

9. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 37

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono in un documento scritto di contenuto politico con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a fatti o questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.

2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente, almeno 7 (sette) giorni prima della seduta, e sono trattati dopo le domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, comunicazioni del Sindaco e del Presidente e prima delle pratiche ordinarie.

3. La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco, della Giunta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere, impegnandoli ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni. La mozione esprime altresì giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti.

4. La mozione deve essere presentata per iscritto 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio.

5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando, nel caso sia legittima, che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

6. L'esame delle mozioni e degli ordini del giorno viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. E' fatta salva la possibilità del gruppo consiliare proponente di poter invertire l'ordine di trattazione delle proprie mozioni ed ordini del giorno.

7. Alle mozioni e agli ordini del giorno si applicano le disposizioni relative alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni.

8. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione o di un ordine del giorno e può presentare emendamenti sugli stessi.

9. Quando le mozioni e gli ordini del giorno riguardano questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro, il Presidente sentito i Consiglieri proponenti unifica la discussione degli stessi.

10. Se nessuno dei firmatari della mozione o dell'ordine del giorno è presente quando è posta in discussione la mozione o l'ordine del giorno, gli stessi si intendono ritirati, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio.

11. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto o in forma orale al Presidente del Consiglio, uno o più emendamenti alla proposta di mozione e di ordine del giorno, che non necessitino dell'acquisizione di pareri tecnici. Gli emendamenti vanno presentati al tavolo della Presidenza.

12. Qualora si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Presidente, anche su richiesta del Segretario, può decidere di rinviare la trattazione della proposta di mozione e/o di ordine del giorno all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza, nel caso in cui l'emendamento comporti l'acquisizione sullo stesso del parere tecnico del responsabile del servizio.

13. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 38

Discussione sugli argomenti

1. Il Consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.

3. Solo il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

4. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'Assessore competente per materia. Relatori delle proposte di delibera formulate dai Consiglieri sono i proponenti stessi.

5. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.

6. Esaurita la discussione, se nessuno domanda la parola dopo averla chiesta, la proposta viene messa in votazione.

7. Nella trattazione di uno stesso affare all'ordine del giorno ciascun Consigliere può parlare due volte, la prima per non più di 15 (quindici) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) minuti solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore. È sempre salva la deroga di cui all'art. 30, comma 8, del presente Regolamento.

8. Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato tre volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

9. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco, l'Assessore competente in materia dichiarano la posizione della Giunta in merito.

10. Qualora la discussione si protragga oltre le quattro ore, il Presidente del Consiglio su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula dispone la sospensione del Consiglio per almeno trenta minuti.

Art. 39

Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifiche, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

2. I Consiglieri, oltre che in aula, possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, almeno un giorno prima della seduta del Consiglio Comunale o comunque in sede di Conferenza dei Capigruppo propedeutica ai lavori del Consiglio stesso.

3. I Consiglieri possono altresì presentare, in corso di seduta consiliare, emendamenti su mozioni ed ordini del giorno. Sulla loro validità e ammissibilità decide sempre il Presidente del Consiglio Comunale

4. Gli emendamenti a proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro tutti gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.

5. L'illustrazione degli emendamenti, nel limite di 5 (cinque) minuti ognuno, sono ammessi unicamente da parte del Consigliere Capogruppo o del Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per conto del gruppo e da parte del relatore della proposta e del Sindaco.

6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 40

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Prima o nel corso della discussione di un argomento, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in modo la questione pregiudiziale.

2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza qualificata dei presenti.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno sei Consiglieri ed è sottoposta immediatamente alla determinazione del Consiglio.

Art. 41

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere o l'Assessore che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione.
4. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente colui che lo ha provocato.

Art. 42

Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando su un argomento non vi sono più Consiglieri iscritti a parlare.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione, dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 43

Termine della seduta

1. Ogni seduta prosegue fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno.
4. Nel caso in cui il Consiglio ritenga per un ragionevole motivo di dover sospendere la seduta e rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente del Consiglio dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguono nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di

convocazione, o in caso contrario, che il Consiglio è riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

CAPO QUINTO

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 44

Funzioni

1. La Segreteria del Consiglio assicura l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale e provvede al supporto della sua attività per garantirne il regolare funzionamento.
2. Nell'esercizio della sua funzione la Segreteria del Consiglio è posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio.
3. La Segreteria del Consiglio è funzione posta all'interno del Servizio Affari Generali del Comune.

Art. 45

Compiti

1. La Segreteria del Consiglio provvede:
 - a) al ricevimento delle domande di attualità, interrogazioni e interpellanze e alla loro istruttoria, verificando che sia data risposta nei tempi previsti ed in maniera completa;
 - b) al ricevimento degli schemi di deliberazioni e proposte trasmessi al Presidente dalla Conferenza dei Capigruppo, dalle Commissioni Consiliari permanenti e dai singoli Consiglieri, con l'eventuale documentazione di cui sono corredati ed alla loro istruttoria con acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti;
 - c) al tempestivo deposito degli atti di cui alle lettere a) e b) a disposizione dei Consiglieri per le adunanze del Consiglio nel luogo e nei tempi stabiliti dal presente Regolamento;
 - d) alla conservazione dei verbali dell'adunanza del Consiglio ricevuti dalla Segreteria Generale ed a predisporre e coordinare la trascrizione da parte di soggetti esterni degli stessi verbali;
 - e) all'assistenza ai lavori del Consiglio e, se richiesto, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari;
 - f) all'assistenza ai singoli Consiglieri nella predisposizione di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo;

- g) al rilascio ai componenti del Consiglio delle certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti, conservandone copia;
- h) alla verifica delle richieste di rimborso dei datori di lavoro per i permessi retribuiti con le copie delle certificazioni, provvedendo altresì a predisporre il decreto di liquidazione;
- i) alla predisposizione di tutti gli adempimenti relativi all'indennità di funzione del Presidente del Consiglio nonché quelli relativi ai gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in relazione alla loro partecipazione alle adunanze del Consiglio;
- l) alla predisposizione dell'autorizzazione del Presidente per le missioni dei Consiglieri fuori della sede del Comune e dei rendiconti delle spese sostenute dagli stessi da presentare all'ufficio personale per la liquidazione della missione;
- m) alla predisposizione dei provvedimenti di erogazione delle risorse attribuite ai sensi del presente Regolamento ai gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- n) al rilascio ai Capigruppo consiliari della copia di proposte di deliberazioni depositate per l'esame del Consiglio, e degli eventuali allegati con esclusione delle copie degli atti strettamente tecnici, finanziari e di altra natura non in quel momento estendibile, allegati a corredo e documentazione delle proposte;
- o) all'accesso dei Consiglieri alle informazioni, notizie e consultazione di atti e documenti necessari per lo svolgimento del loro mandato;

2. Sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio Comunale l'ufficio di Segreteria provvede a predisporre il preventivo delle spese relative all'attività del Consiglio Comunale ed al funzionamento dell'ufficio stesso e lo trasmette al Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali per l'inserimento dei relativi stanziamenti nel bilancio dell'esercizio successivo.

CAPO SESTO LE DELIBERAZIONI

Art. 46 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità

tecnica e, qualora comporti aumento di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. Quando non vi sia discussione o non vengano formulati emendamenti o risoluzioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato, viene normalmente dato per letto.

4. Quando si fa luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

5. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali.

Art. 47

Revoca - Modifica

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela e del *contrarius actus*, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in presenza di circostanze o valutazioni sopravvenuti al momento dell'adozione del provvedimento.

2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

Art. 48

Votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Ciascun Consigliere vota restando seduto al proprio posto.

2. Oltre che nei casi previsti per legge, le votazioni in forma segreta sono effettuate quando il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.

3. Il voto è strettamente personale. Il relativo diritto non può essere esercitato dal Consigliere non presente in aula.

4. In caso di provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli, quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri presenti in aula lo chiede, la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.

5. I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per lo Statuto, i Regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per lo Statuto ed i Regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo dello Statuto e del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni lo schema di bilancio e gli atti correlati vengono posti in votazione nello schema di deliberazione proposto con le variazioni approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevi richiami alle disposizioni del Regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 49

Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi avvengono, qualora esistente, tramite apposita apparecchiatura elettronica. Altrimenti la votazione avviene per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa è effettuata. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un Consigliere dichiara di essere incorso in errore materiale immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

2. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

3. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Art. 50

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, o dallo Statuto, o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri presenti in aula.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale.

Art. 51

Votazioni segrete

1. Quando la votazione è segreta, il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina degli scrutatori.

2. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, con il timbro del Comune e la sigla del Presidente del Consiglio e del Sindaco, uguali di colore e formato ovvero prive di segno di riconoscimento;

3. Ogni Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Le schede delle votazioni, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono conservate e allegate al verbale della seduta a cura della Segreteria. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei Consiglieri scrutatori.

Art. 52

Esito delle votazioni

1. Salvo che sia diversamente previsto, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

5. Dopo l'annuncio della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio approva oppure il Consiglio non approva".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 53

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei

componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

Art. 54

Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Generale, o il suo Vice, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico- amministrativa in favore del Consiglio Comunale. Su invito del Presidente, o su richiesta dei Consiglieri, il Segretario esprime parere e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il Consiglio sta esaminando.

Art. 55

Processo verbale

1. Delle sedute del Consiglio Comunale è redatto processo verbale a cura del Segretario Comunale. Il verbale delle adunanze, dopo la sua approvazione nel consiglio comunale successivo, è atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. I processi verbali delle adunanze sono conservati presso la Segreteria Generale. Essi devono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il verbale viene allegato ad ogni singola deliberazione.

3. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

4. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una modifica (ritenuta plausibile secondo l'ordinaria diligenza) , chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale. Nel formulare tali proposte non è ammissibile in alcun modo rientrare nella discussione di merito della questione trattata.

5. Le sedute del Consiglio Comunale, su parere del Segretario Comunale, possono essere registrate su supporto magnetico ed informatico, che ne costituisce ad ogni effetto il processo verbale. In questo caso nel processo verbale possono non venire riportati i punti principali della discussione, ma fare rinvio alla registrazione.

6. I supporti magnetici contenenti la registrazione delle sedute consiliari sono custoditi a cura del Segretario comunale che ne attesta la riferibilità alle sedute consiliari.

7. I supporti magnetici ed informatici contenenti la registrazione della seduta sono depositati nell'Archivio comunale a cura del Segretario che ne può disporre il rilascio di copie o trascrizioni, estratti e certificazioni desunti dai predetti supporti.

8. Qualora i verbali delle sedute vengano riportati solo su supporto magnetico ed informatico l'Ufficio Segreteria, ai fini esclusivamente documentali e d'archivio, provvede annualmente alla trascrizione delle registrazioni su supporto cartaceo ad integrazione e completamento del verbale redatto dal Segretario.

9. Con separato atto verrà adottato specifico Regolamento disciplinante le modalità ed i limiti concernenti la registrazione dei lavori consiliari.

Art. 56

Deposito - Rettifica - Approvazione

1. I verbali delle sedute sono messi a disposizione dei Consiglieri che ne vogliono prendere visione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nei quali gli stessi vengono portati in approvazione. Sullo stesso il Consigliere che ne faccia richiesta scritta al Segretario può apportare modifiche esclusivamente di carattere formale al suo intervento, producendo le correzioni per iscritto. In questo caso viene portato ad approvazione il verbale così come modificato con allegate le modifiche presentate dal Consigliere.

2. All'inizio della seduta il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Le richieste di rettifica o di integrazione non di carattere formale sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il Consiglio con votazione palese.

4. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati presso la Segreteria Generale.

Art. 57

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del " Codice in materia di

protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30/07/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO TERZO LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58

Istanze - Petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini alla attività dell'amministrazione comunale e la consultazione degli stessi e delle loro associazioni con le modalità e gli strumenti previsti grazie agli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2. le Commissioni Consiliari possono procedere ad audizioni con soggetti pubblici e privati e con gli organismi della partecipazione per questioni di particolare rilevanza e di competenza del Consiglio.
3. La consultazione di cui al precedente comma può essere promossa per iniziativa di un terzo dei componenti di ciascuna commissione. La stessa può essere richiesta dai soggetti pubblici o privati e dagli organismi di partecipazione per problemi di loro diretto interesse e di competenza del Consiglio Comunale. La richiesta va avanzata per iscritto al Presidente del Consiglio se l'argomento rientra nelle competenze di più Commissioni. La commissione dopo aver esaminato la richiesta provvede entro un termine massimo di trenta giorni a consultare i richiedenti. L'eventuale diniego va comunque comunicato e motivato entro lo stesso termine.
4. Dell'esito della consultazione va redatto apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla Conferenza dei Capigruppo per le eventuali determinazioni.
5. Lo svolgimento del “ Question Time con i Cittadini ” avviene secondo le modalità e le condizioni previste nello Statuto Comunale e nello specifico Regolamento sugli Istituti di Partecipazione e Consultazione dei cittadini.
6. Le eventuali determinazioni che derivino dalle consultazioni dei cittadini, anche grazie al “ question time ” vengono sottoposte all'attenzione del Presidente che può tradurlo in un ordine del giorno ed eventualmente recepirlo tramite mozione.

**TITOLO QUARTO
ABROGAZIONE**

**Art.59
Abrogazione**

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.

**TITOLO QUINTO
PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE**

**Art.60
Pubblicità del Regolamento**

1.Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.08.1990, n. 241, come sostituito dall'art.15 c. 1 della Legge 11.02.2005, n. 15 è tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.

**Art. 61
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.